



22037

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Porto di Napoli - Località Calata Villa del Popolo - La Nuova Meccanica Navale s.r.l. - Rilascio concessione per l'utilizzo di un manufatto demaniale marittimo di mq. 354,13 da adibire a deposito attrezzi in relazione alla propria attività d'impresa nel settore delle riparazioni navali - decorrenza: 01.04.2018 / 31.03.2022.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che con licenza n.01 rep. n.02 del 08.02.2018, con validità fino al 31.03.2018, la società La Nuova Meccanica Navale s.r.l. è stata autorizzata all'utilizzazione di manufatto demaniale marittimo di mq. 354,13 - individuato al foglio 146 quota parte particella 9 del catasto terreni - in località Calata Villa del Popolo del Porto di Napoli - allo scopo di adibirlo a deposito attrezzi in relazione alla propria attività d'impresa nel settore delle riparazioni navali;

Considerato che con istanza (modello S.I.D. D2) presentata in data 29.03.2018 la predetta società ha chiesto, per ulteriori anni quattro, il rilascio del bene oggetto della precedente concessione;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n.4615 del 15.05.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione ed ha corrisposto il canone demaniale marittimo per l'anno 2018, come risulta da reversale di introito n. 1373 del 15.06.2018;

Preso atto che il rilascio dei beni in concessione per la suddetta durata temporale risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T., approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 e del Master Plan del Porto di Napoli approvato con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 19.02.2018;



Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio una concessione demaniale quadriennale, come da bozza di licenza allegata, con decorrenza dal 01.04.2018 al 31.03.2022, a favore della società LA NUOVA MECCANICA NAVALE s.r.l. (P.Iva 05182290634), per l'occupazione di un manufatto demaniale marittimo di mq. 354,13 - individuato al foglio 146 particella 8 del catasto terreni - in località Calata Villa del Popolo del Porto di Napoli - allo scopo di adibirlo a deposito attrezzi in relazione alla propria attività d'impresa nel settore delle riparazioni navali.

A fronte della suddetta concessione, il canone demaniale è stato determinato rivalutando il canone intendentizio ai sensi dell'art. 7 della legge 494/93 ed ammonta per l'anno 2018 ad € 19.615,55 (diciannovemilaseicentoquindici/55) (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT).

Il rilascio della suddetta concessione è subordinato alla costituzione della cauzione di cui all'art.17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 03.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

N.del Registro concessioni Anno 2018 N. del Repertorio

**A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E D E L
M A R T I R R E N O C E N T R A L E**

Codice Fiscale 95255720633

I L P R E S I D E N T E

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro SPIRITO è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della soppressa Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, entrambi confluite successivamente nella AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- Con la licenza n.01 rep. n.02 del 08.02.2018, con validità fino al 31.03.2018, la società La Nuova Meccanica Navale è stata autorizzata all'utilizzazione di un manufatto demaniale marittimo di mq. 354,13 situato in località Calata Villa del Popolo del porto di Napoli - individuato al foglio146 quota parte particella 9 del catasto terreni - allo scopo di adibirlo a deposito attrezzi in relazione alla propria attività d'impresa nel settore delle riparazioni navali;
- Con istanza (modello S.I.D. D2) presentata in data 29.03.2018 la predetta società ha chiesto il rilascio, per ulteriori quattro anni, dei beni oggetto della concessione n.01 rep. n.02 del 08.02.2018;
- La predetta istanza è stata regolarmente pubblicizzata, a norma dell'art.18 R.C.N., con avviso AdSP n.4615 del 15.05.2018, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- Il canone demaniale marittimo relativo all'anno 2018 pari ad € 19.615,55 (richiesto con fattura n°690 del 17.04.2018) è stato regolarmente corrisposto mediante bonifico datato 12.06.2018 emesso dalla Deutsche Bank;
- Che non sono state svolte le ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;
- Il rilascio dei beni in concessione per la durata di anni quattro risulta compatibile con le previsioni di cui al P.O.T. approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 ed al Master Plan del Porto di

Napoli approvato con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 19.02.2018.

- Con delibera n° ____ del _____ il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il parere relativo al rilascio/rinnovo della concessione in questione;
- Con comunicazione assunta al protocollo generale AdSP n° _____ del _____ la società di che trattasi ha depositato la polizza fideiussoria n° _____ del _____ emessa dalla _____ a garanzia dell'importo pari ad €39.231,10.

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal dirigente dell'Area Istituzionale.

CONCEDE

alla **S.r.l. LA NUOVA MECCANICA NAVALE**, con sede in Napoli alla via Marina dei Gigli n.29, P.Iva: 05182290634, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi situati nel Comune di Napoli e precisamente alla Calata Villa del Popolo del

porto di Napoli:

manufatto demaniale marittimo di mq. 354,13 individuato al foglio 146 quota parte particella 9 del catasto terreni, allo scopo di adibirlo a deposito attrezzi in relazione alla propria attività d'impresa nel settore delle riparazioni navali, come descritto e rappresentato nella documentazione tecnica (relazione tecnica descrittiva e fotografie dello stato dei luoghi e grafici di rilievo) allegata alla precedente concessione demaniale marittima n°29/2012.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, **per il periodo decorrente dal 01.04.2018 al 31.03.2022**, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, è stato corrisposto il canone complessivo di € **78.462,2*** (settantottomilaquattrocentosessantadue/20), esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art. 1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da versarsi in quattro rate annuali soggette ad incremento ISTAT.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le

attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione, quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi ai sensi dell'articolo 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica

l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene

demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 ;
4. Il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure previste dalla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP.
7. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere

autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga, a pena di decadenza, a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale come corrispettivo della fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi di cui al D.M. 14.11.1994;
10. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
11. **il concessionario**, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - **conferma** l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - **s'impegna**, qualora le aree/beni occupati contrastano con il Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Autorità Portuale prima e successivamente dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
12. il concessionario si impegna inoltre a corrispondere, in caso di ritardato

pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto A.P/AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

13. il concessionario deve costituire e mantenere attiva, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa che copra i manufatti demaniali contro i danni in genere, da fulmine e da incendio, per un importo fissato in relazione al valore dell'immobile. Tale polizza di assicurazione deve essere vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) del C.N. il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
16. Il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
17. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
18. **il concessionario ha l'obbligo di:**

- verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
- segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l’eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l’avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- rappresentare all’AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con operazioni di ordinaria manutenzione;
- astenersi dal continuare nell’esercizio dell’attività stessa e vietare l’accesso e l’uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto.

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale dovuto per l’anno 2018, come risulta dal bonifico citato in premessa ed avendo prestato idonea garanzia, ex art. 17 reg. cod. nav., a mezzo polizza fideiussoria n° _____ datata _____ della _____.

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Marina dei Gigli n°29.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

IL CONCESSIONARIO

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO